

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4127-bis-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Presentato il 29 ottobre 2016

(Testo risultante dallo stralcio, disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 novembre 2016, degli articoli 20, 62, 64, comma 2, 74, commi 6 e da 11 a 35, e 76 del disegno di legge n. 4127)

(Relatore per la maggioranza: **GUERRA**)

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	7
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)		
(per le parti di competenza)	»	9
II COMMISSIONE PERMANENTE	»	15
(Giustizia)		
(per le parti di competenza)	»	17
III COMMISSIONE PERMANENTE	»	23
(Affari esteri e comunitari)		
(per le parti di competenza)	»	25
IV COMMISSIONE PERMANENTE	»	35
(Difesa)		
(per le parti di competenza)	»	37
VI COMMISSIONE PERMANENTE	»	41
(Finanze)		
(per le parti di competenza)	»	43
VII COMMISSIONE PERMANENTE	»	63
(Cultura, scienza e istruzione)		
(per le parti di competenza)	»	65
VIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	77
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)		
(per le parti di competenza)	»	79
IX COMMISSIONE PERMANENTE	»	89
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)		
(per le parti di competenza)	»	91
X COMMISSIONE PERMANENTE	»	103
(Attività produttive, commercio e turismo)		
(per le parti di competenza)	»	105

XI COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	109
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
(per le parti di competenza)	»	111
 XII COMMISSIONE PERMANENTE	»	125
<i>(Affari sociali)</i>		
(per le parti di competenza)	»	127
 XIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	135
<i>(Agricoltura)</i>		
(per le parti di competenza)	»	137
 XIV COMMISSIONE PERMANENTE	»	151
<i>(Politiche dell'Unione europea)</i>		
(per le parti di competenza)	»	153

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Domenico MENORELLO)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali, della digitalizzazione e delle pari opportunità;

ricordato, quanto al tema della sicurezza e del pubblico impiego, che l'articolo 52 reca disposizioni concernenti l'istituzione di un Fondo per finanziare nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, nonché l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate;

rilevato che il citato Fondo è istituito con la finalità di prevedere la copertura degli « oneri aggiuntivi » per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018, nonché per « i miglioramenti economici » del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001); la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di recluta-

mento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ovvero – alternativamente – il finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972;

ricordato, sempre riguardo al prioritario tema della sicurezza, che l'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 le 7.050 unità per l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia nonché l'articolo 80 che stanziava 70 milioni di euro per il 2017 e 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo;

evidenziato, in tema di immigrazione, che la manovra interviene non solo attraverso lo stanziamento di risorse (come previsto dall'articolo 84 che introduce risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro), ma anche attraverso il finanziamento di lungimiranti politiche da realizzarsi nei paesi esteri dove ha origine il fenomeno migratorio come stabilito dall'articolo 79 ove si istituisce un fondo allocato sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;

sottolineate, sempre con riferimento al tema dell'immigrazione, le innovative disposizioni di cui all'articolo 22 in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in

Italia che introducono una specifica disciplina, nell'ambito delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori nel territorio dello Stato;

evidenziato, con riferimento alle politiche per il territorio, che la manovra introduce significativi stanziamenti per interventi, quali ad esempio quelli previsti all'articolo 21 per circa 9 miliardi di spesa, nonché all'articolo 66, che costituiranno un apprezzabile volano di crescita e di sviluppo per l'intero territorio nazionale;

osservato, al riguardo, che l'allocatione e la distribuzione delle risorse devono far salve, ove necessario, le procedure di consultazione con le Regioni interessate nelle materie che intersecano anche le attuali competenze regionali ex articolo 117 della Costituzione, quali ad esempio quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del citato articolo 21;

rilevato, con riguardo ai temi degli enti locali, che la manovra dedica particolari disposizioni al tema dell'assegnazione delle risorse ai Comuni, come previsto dagli articoli 63, 64 e 65 e osservato, al riguardo, che le fasi attuative riguardanti gli interventi di spesa e di finanziamento degli enti locali avranno modo di valorizzare, per quanto possibile, a legislazione vigente, l'applicazione dei parametri derivanti dall'applicazione dei costi e dei fabbisogni standard, anche coinvolgendo la Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015;

auspicato, per quanto concerne invece le Province, che dopo l'approvazione della legge di bilancio, nonché all'esito del referendum costituzionale, possa essere rappresentato dal Governo alla competente Commissione parlamentare un quadro organico relativo alle prospettive organizzative e di assegnazione delle risorse con riferimento a tali enti di area vasta, sia per quanto concerne le funzioni fondamentali, sia relativamente alla vigilanza circa la copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali da parte degli enti deleganti;

sottolineato, in materia di digitalizzazione, l'ulteriore sforzo previsto dalla manovra con la previsione dell'articolo 74 che autorizza la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

valutato con favore, infine, l'articolo 50 che prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 22.

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o che ha dismesso l'investimento prima della scadenza dei termini di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b) ».

Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: per un ulteriore periodo di due anni.

ART. 52.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato ad assumere un numero massimo di 450 unità nel ruolo iniziale, attingendo in via prioritaria, in deroga all'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi banditi per gli anni, nell'ordine, 2011 e 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Fondo per l'operatività del soccorso pubblico).

1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico rese anche in contesti emergenziali è istituito, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito del programma di spesa « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », un fondo per l'operatività del soccorso pubblico destinato al finanziamento di misure volte ad incrementare il valore delle componenti retributive erogate in via fissa e continuativa al personale medesimo, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Il fondo di cui al precedente periodo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, fatti salvi gli incrementi di risorse finanziarie derivanti da successivi provvedimenti legislativi.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, vengono utilizzati i risparmi strutturali

di spesa corrente derivati dall'ottimizzazione e razionalizzazione dei seguenti settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- a) locazioni passive delle sedi di servizio;
- b) servizi di mensa al personale;
- c) servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

- a) dalle risorse disponibili a regime dei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aventi carattere di certezza, continuità e stabilità pari a 5.300.000 euro;
- b) mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 81, comma 2 pari a 10.000.000 di euro;
- c) dai risparmi di spesa di cui al comma 2, fino a un importo pari a 4.000.000 di euro per l'anno 2017 e a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

4. Le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'attribuzione degli incrementi retributivi di cui al comma 1 sono stabilite con accordi integrativi nazionali, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, e dell'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

5. Per le annualità precedenti al 2017, ai fini dell'attribuzione degli introiti afferenti il fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1-bis, del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Resta altresì fermo, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quanto disposto dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2017:

CP – 1.500.000;

CS – 1.500.000.

2018:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

2019:

CP – 1.000.000;

CS – 1.000.000.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto non superiore ad una consiliatura, applicando il metodo contributivo ».

ART. 54.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di garantire una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada e gli *standard* operativi, nonché i livelli di efficienza connessi alla salvaguardia della pubblica sicurezza, a decorrere dal 2017, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.

1-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente comma possono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 294.

ART. 64.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

4-ter. I Comuni possono altresì nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato nell'importo di euro 400.000 e deve essere inteso come contributo ordinario.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, riportare le seguenti variazioni:

2017: – 400.000;
2018: – 400.000;
2019: – 400.000.

ART. 80.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, lo stanziamento per l'anno 2017 del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 è incrementato di 15 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000.

Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

81-bis. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni

quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Walter VERINI)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2017 prevede spese finali pari a 7.932, 2 milioni di euro, di cui 7.812,8 milioni per le spese correnti e 119,4 milioni per le spese in conto capitale;

rispetto al 2016, sono previsti per il Ministero della Giustizia stanziamenti pressoché invariati, con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016;

le spese del predetto Ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro;

preso favorevolmente atto delle misure adottate nel disegno di legge di bilancio per il 2017, contenute, rispettivamente, nell'articolo 7, concernente i trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, nell'articolo 21, istitutivo di un Fondo da ripartire per il finanziamento di investimenti destinati, tra l'altro, all'informatizzazione dei servizi della giustizia, e nell'articolo 75, che prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

ritenuto che:

l'efficienza della giustizia sia una condizione imprescindibile per la crescita dell'economia e per la modernizzazione dello Stato in una ottica di accrescimento della competitività dello stesso anche a livello internazionale, in quanto una giu-

stizia celere e accessibile, che produce esiti di qualità e ragionevolmente prevedibili è una preconditione per un buon funzionamento del sistema economico e per la ripresa degli investimenti produttivi anche da parte delle imprese estere;

al fine di garantire l'efficienza della giustizia siano necessarie non solo norme sostanziali e processuali congrue, ma anche strutture organizzative adeguate sotto il profilo sia del personale sia delle risorse disponibili;

qualsiasi riforma della giustizia che punti a snellimento dei tempi e qualità implica necessariamente un rafforzamento degli organici e delle professionalità del personale amministrativo, sia riavviando i processi di reclutamento e di riqualificazione del personale amministrativo sia utilizzando strumenti che, come l'ufficio del processo, vedono il coinvolgimento anche di soggetti non appartenenti all'amministrazione della giustizia, ma che sono in grado di dare un apporto significativo, quali ad esempio i cosiddetti tirocinanti;

in relazione all'ufficio del processo, ad esempio, appare necessario consentire la definizione dei progetti avviati in tale ambito attraverso la partecipazione dei soggetti il cui periodo di perfezionamento scade entro la fine del corrente anno. A tal fine dovrebbe essere autorizzato, ove espressamente richiesto dagli interessati, un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;

in relazione al personale amministrativo degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi e tributari, sempre in una ottica di maggiore efficienza degli uffici giudiziari, appare opportuno prevedere la possibilità di remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giu-

diziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrebbe prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai predetti programmi, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario. In tal caso l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario potrebbe essere disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili;

al fine di contenere le gravi scoperture di organico presso gli uffici giudiziari e accompagnare il processo di digitalizzazione dell'apparato giudiziario, nonché di dare compiuta attuazione alle nuove disposizioni in materia di gestione delle spese di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria appare necessario autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministero della Giustizia all'assunzione di un numero massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attraverso un ulteriore programma straordinario di assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 bis, del Decreto Legge 117/2016, convertito dalla legge n. 161 del 2016;

a torto la materia del trattamento penitenziario è considerata estranea alla finalità di incrementare la competitività del sistema economico, in quanto un sistema penitenziario che consenta ai detenuti di intraprendere reali e concreti percorsi educativi rappresenta uno strumento

di contrasto della criminalità, la quale costituisce uno degli ostacoli più rilevanti per la crescita economica di un Paese. L'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale e che nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna), per cui al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, appare opportuno autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere personale anche in deroga alle disposizioni della legislazione vigente;

l'amministrazione della giustizia può essere considerata effettivamente efficiente se non tutela in maniera adeguata le vittime dei reati sia fornendo loro strumenti processuali idonei per far valere le proprie ragioni in ambito processuale sia garantendo mezzi di risarcimento o di indennità. Per tali ragioni appare opportuno individuare nuove fonti di alimentazione dei fondi attualmente previsti a favore delle vittime dei reati, come, ad esempio, il Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della legge n. 122 del 2016;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione finalizzata a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito

dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, autorizzando, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili;

2. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare, per il triennio 2017-2019, il Ministro della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 2500 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente comma, secondo i criteri previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;

3. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere uno stanziamento annuo destinato a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti, entro il 31 gennaio di ogni anno, nel programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti redatto dai capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

4. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta ad autorizzare il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma

11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale;

5. sia introdotta nel disegno di legge una disposizione diretta a prevedere una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, assegnandoli al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende, nonché ad ampliare le condizioni di accesso al Fondo medesimo.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 52.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Risorse per l'assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso già espletato).

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2017, di euro 25.043.700 per l'anno 2018, di euro 27.387.210 per l'anno 2019, di euro 27.926.016 per l'anno 2020, di euro 35.423.877 per l'anno 2021, di euro 35.632.851 per l'anno 2022, di euro 36.273.804 per l'anno 2023, di euro 37.021.584 per l'anno 2024, di euro

37.662.540 per l'anno 2025 e di euro 38.410.320 a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 279.056.916,00 di euro per l'anno 2017, di 274.956.300,00 di euro per l'anno 2018, di 272.612.790,00 di euro per l'anno 2019, di 272.073.984,00 di euro per l'anno 2020, di 264.576.123,00 di euro per l'anno 2021, di 264.367.149,00 di euro per l'anno 2022, di 263.726.196,00 di euro per l'anno 2023, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2024, di 262.337.460,00 di euro per l'anno 2025 e di 261.589.680,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « , di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico »;

b) le parole: « di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) » sono sostituite dalle seguenti: « di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico ».

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

ART. 92.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 92-bis.

(Destinazione dei proventi delle manifatture carcerarie).

1. All'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, tra le entrate della cassa delle ammende rientra l'intero ammontare dei proventi delle manifatture carcerarie affluito nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, annualmente assegnato all'apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero della giustizia, in base alla normativa vigente, e successivamente versato in apposito conto della cassa ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatrice: Lia QUARTAPELLE PROCOPIO)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La III Commissione,

apprezza le innovazioni di carattere procedurale introdotte dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 che, a compimento di un percorso di riforma della manovra finanziaria, persegue con coerenza la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza;

con riferimento alla prima sezione del provvedimento in titolo, preso atto che:

il Governo, coerentemente con quanto dichiarato in Parlamento, si accinge a porre in essere interventi di sostegno all'economia per 35,7 miliardi, derivanti da riduzioni dell'entrata ed in aumenti di spesa derivanti, quanto ai primi – pari a 16,2 miliardi – dal disinnescamento

degli aumenti automatici dell'IVA e delle accise preventivate per far quadrare i conti nelle finanziarie precedenti (le cosiddette clausole di salvaguardia), nonché gli effetti già inclusi nella legislazione vigente, il più importante dei quali è la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento, e, quanto ai secondi, da aumenti di spesa pubblica, per tre quarti da incrementi di spesa corrente e un quarto da aumenti di spesa in conto capitale;

sul versante della promozione degli investimenti, è da segnalare la creazione di un fondo unico per garantire il loro finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con dotazione di 1,9 miliardi nel 2017 (3,15 nel 2018, 3,5 nel 2019 e 3 miliardi l'anno dal 2020 al 2032) per settori quali viabilità, dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, tra cui quella scolastica, e soprattutto per la

prevenzione del rischio sismico e la gestione del fenomeno migratorio;

per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi a decorrere dal 2018, di cui parte è destinata al rinnovo del contratto, alle assunzioni in deroga al *turn over* e al riordino delle forze di polizia come pure all'incremento dell'organico della scuola e di altri enti e agenzie, tra le quali deve essere doverosamente annoverata l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ad oggi sotto organico, dalla cui piena operatività dipende la capacità della stessa Agenzia di spendere bene le risorse finanziarie destinate al settore e la cui piena funzionalità, grazie a personale che affianchi le risorse contrattate localmente, è condizionale all'attuazione della riforma della cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 125 del 2014;

con riferimento alle misure per attrarre investimenti esteri in Italia, di cui all'articolo 22, si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, modificare i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti e introducendo un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero;

con riferimento alla razionalizzazione delle spese dei ministeri, richiamata l'audizione della Segretaria Generale della Farnesina del 26 ottobre scorso, l'articolo 61, comma 2, consente una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero, facenti capo alla rete diplomatico-consolare;

è previsto, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate, l'accantonamento nello stato di previsione del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale della somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio, a valere sul finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

vengono, inoltre, acquisiti, in via permanente, all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall'aumento della tariffa dei diritti consolari (articolo 61, comma 3), mentre rimangano parimenti acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i pregressi maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento, laddove appare da sostenere con convinzione che le cosiddette percezioni consolari siano acquisite alla disponibilità contabile degli stessi consolati e sedi all'estero per finalità riguardanti i servizi consolari erogati ai connazionali all'estero;

appare, inoltre, doveroso provvedere affinché i proventi derivanti dal versamento di 300 euro, effettuato a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, siano riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale trasferisce tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che abbiano operato la percezione del contributo; le somme accreditate ai consolati sono, quindi, da destinare al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari;

tra gli interventi innovativi e che contribuiscono al rafforzamento dell'azione di politica estera nel mondo si distinguono l'istituzione del fondo per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 (articolo 57), l'istituzione di un fondo per le strutture preposte alla promozione della lingua e cultura italiana nel mondo (articolo 74, commi 8 e 10) e, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016, il fondo allocato sul bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo e collaborazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017 nell'ambito del *Migration Compact* e di una Strategia per un « *Piano Marshall* » per l'Africa, promossa dall'Italia e condivisa dall'Unione europea;

sono da approvare e sostenere le ripetute dichiarazioni di esponenti del Governo sulla volontà di integrare la somma prevista per i corsi di lingua e cultura italiana con un importo di 6 milioni di euro, nel Cap. 3153 della Direzione generale degli italiani all'estero, a valere sul fondo pluriennale di 20 milioni previsti per il 2017 istituito dal Governo per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo; il reintegro di tale somma consente di tutelare il livello di investimento raggiunto per i corsi di lingua e cultura degli enti gestori, che hanno un valore essenziale nell'intero sistema di promozione linguistica e culturale italiana;

è da evidenziare, infine, il sistema della stampa italiana all'estero e di quello camerale come parte del sistema che aiuta e accompagna lo sforzo del Governo verso l'internazionalizzazione;

e con riferimento alla seconda sezione, del provvedimento in titolo, preso atto che:

quanto allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione

internazionale (Tabella 6), da valutare in modo integrato con quello del Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui stato di previsione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale, rispetto ai dati del bilancio assestato 2016, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta un incremento di circa 214 milioni per il 2017, passando da 2.392,8 a 2.547 milioni di euro complessivamente l'incidenza dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il 2017 sul bilancio dello Stato ammonta allo 0,4 per cento, in analogia con i due esercizi finanziari precedenti;

per quanto attiene alle principali variazioni complessivamente apportate agli stanziamenti riferiti ai diversi programmi di spesa del Ministero, vengono in rilievo quelle riguardanti la cooperazione allo sviluppo, gli Italiani nel mondo e le politiche migratorie, la proiezione nel mondo ed il sistema Paese, la rappresentanza all'estero ed i servizi ai cittadini ed alle imprese, a fronte di una riduzione del programma « Promozione della pace e sicurezza internazionale » così come del programma « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari »;

è divenuto non più rinviabile l'esigenza di rendere strutturale il meccanismo che destinava parte delle risorse del cosiddetto « Fondo La Pergola » alla cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183;

sono definanziate, per ragioni di *spending review*, le autorizzazioni di spesa riguardanti l'attuazione degli accordi istitutivi dell'OCSE, il finanziamento italiano della PESC, l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, mentre vengono rifinanziate le risorse per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, così come il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente;

tra i finanziamenti 2017 per gli interventi di cooperazione allo sviluppo si segnalano in particolare il Cap. 2306 che espone la somma di 470 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico; per contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa ed il Cap. 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 200 milioni;

il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza 2017 – raggiunge la somma di 4.819,95 milioni di euro,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 52.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro *con le seguenti:* 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni ».

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.

4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni ».

ART. 54.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 290 milioni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

ART. 61.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro versato da persone adulte per domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in proporzione delle percezioni realizzate. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000

ART. 74.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'adozione del nuovo Piano di Azione in attuazione della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e risoluzioni seguenti, specificamente per azioni di monitoraggio e valutazione per la predisposizione dello stesso e per le conseguenti azioni previste, a decorrere dal 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) a favore di una campagna informativa internazionale per il contrasto ai matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) per la promozione su tutto il territorio nazionale di iniziative contro l'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della *Fundamental Rights Agency* dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate dall'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Obiettivo n. 3 « Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età » e all'Obiettivo n. 5 « Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze », è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017 per interventi di promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, delle adolescenti e delle bambine nell'ambito della *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health, 2016-2030* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
2019: – 10.000.000

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000
2018: – 5.000.000
2019: – 5.000.000

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curricolari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurricolari; la

quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curricolari ed extracurricolari svolti con le modalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini cur-

riculari svolti con le modalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: *a)* 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; *b)* 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 1.300.000

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: *a)* manutenzione degli immobili; *b)* attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; *c)* assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.

ART. 79.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.

ART. 83.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2019: – 1.000.000 di euro

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, missione: Italia in Europa e nel mondo, programma: Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019: + 1.000.000 euro

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 800.000

2018: - 300.000

2019: - 300.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: Italia in Europa e nel mondo, Programma: Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 800.000

2018: + 300.000

2019: + 300.000

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Antonino MOSCATT)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e di bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

rilevato che:

l'articolo 52 stanziava risorse per il pubblico impiego, e in particolare: per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni e per i miglioramenti economici del personale delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali, compresi i Corpi di polizia (al cui ambito — per quanto di competenza della Commissione — appartengono Carabinieri e Guardia di finanza);

per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia; e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia;

l'articolo 54 proroga al 31 dicembre 2017 l'impiego di militari (nel limite di 7.050 unità) per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia;

l'articolo 61 chiama le amministrazioni centrali dello Stato a contribuire alla manovra di finanza pubblica attraverso misure di risparmio della spesa (il Ministero della difesa contribuisce al risultato con 74,9 milioni per il 2017, 74,8 milioni per il 2018 e 71,4 milioni per il 2019);

l'articolo 80 istituisce un fondo con dotazione di 70 milioni per il 2017 e di

180 milioni annui dal 2018 al 2030 per l'acquisito e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia (al cui ambito, come detto, appartengono i Carabinieri e la Guardia di finanza);

ricordato, con riferimento agli stanziamenti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera *c*), per il riordino della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione di carriera del personale delle Forze di polizia e per l'equiordinazione del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia, che l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede, tra l'altro, che sia assicurato il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici; che il principio di equiordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito al personale dell'intero comparto Sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia, ma anche alle Forze armate; e che, con l'approvazione della legge n. 124 del 2015, alla Camera dei deputati il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che lo impegna « ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equiordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla sentenza n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento »; nella stessa occasione, sulla medesima tematica, è stato altresì accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo « ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto Sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del set-

tore che va concepito nella sua unitarietà »;

richiamata la relazione approvata dalla Commissione il 26 novembre 2015 con riferimento ai disegni di legge di stabilità per il 2016 e di bilancio per il triennio 2016-2018;

DELIBERA

DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

per consentire la prosecuzione delle attività e l'attuazione dei progetti di interesse collettivo portati avanti dalle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa, appare necessario rinnovare per il triennio 2017-2019 gli stanziamenti previsti dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), che, a legislazione vigente, si esauriscono nel 2016;

e con le seguenti osservazioni:

a) è della massima importanza che, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 52, comma 2, alle finalità di cui alla lettera *c*) – vale a dire l'attuazione delle deleghe al Governo per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle Forze di polizia e per la equiordinazione, in tale materia, del trattamento del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia – siano assicurate risorse congrue e sufficienti a garantire un adeguato trattamento stipendiale del personale del comparto Sicurezza e difesa;

b) le risorse del fondo di cui all'articolo 80, destinate all'acquisto e all'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso, tra l'altro, alle Forze di polizia, siano utilizzate anche per l'acquisto di dispositivi di nuova tecnologia (quali etilometri o rilevatori del consumo di stupefacenti) utili per il contrasto dei reati e della criminalità organizzata;

c) appare opportuno, per migliorare la qualità della vita del personale militare, estendere a tutto il territorio nazionale la

possibilità (già oggi prevista in alcune regioni) di fruire dei trasporti pubblici regionali in modo gratuito;

d) all'articolo 54, si valuti l'opportunità di incrementare il contingente di personale militare impiegato nelle varie operazioni per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia, da destinare in modo specifico alle aree in cui si riscontra la maggiore esigenza.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento:

ART. 52.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *inserire le seguenti:* il Ministro dell'interno e il e il Ministro della difesa.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Michele PETRINI)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, limitatamente alle parti di competenza;

evidenziato innanzitutto come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, alla luce della quale i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio,

riferita ad un periodo triennale e articolata in due sezioni;

ricordato che la dimensione della manovra, sia con riguardo al suo ammontare sia relativamente alla composizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell'intervento, è volta a mantenere gli obiettivi di sostegno della crescita prefigurati nei documenti programmatici di bilancio e, nel contempo, a mantenere il percorso di consolidamento fiscale da tempo in corso, che prevede per l'Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio (*Medium Term Objective* – MTO) nel 2019;

sottolineato come tale percorso prevedesse, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016, un deficit di bilancio (indebitamento netto) che, rispetto al dato tendenziale (cioè il deficit che si determinerebbe in assenza di manovra) dello 1,6 per cento di PIL, si

posizionava al livello programmatico di 2,0 punti di PIL nel 2017, poi aumentato nel Documento programmatico di Bilancio (DPB) a 2,3 punti percentuali di PIL;

rilevato come tale obiettivo di disavanzo – inferiore al 3 per cento del 2014 ed al 2,6 del 2015 – è la risultante di interventi espansivi e di misure di contenimento: i primi costituiti dalla cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia – vale a dire la decisione di non procedere ai previsti aumenti dell'IVA ed accise per il 2017 – che vale lo 0,9 per cento di PIL, cui si aggiungono misure espansive per lo sviluppo pari a un altro 0,6 per cento, al netto della spesa straordinaria per gli eventi eccezionali per terremoti e migranti per quasi 0,5 punti; le seconde volte al reperimento di risorse per circa 0,7 punti di PIL, basate su riduzioni di spesa e aumenti di gettito derivanti da una maggiore *compliance* fiscale (efficientamento dei meccanismi di riscossione IVA, estensione della *voluntary disclosure*), nonché delle aste per le frequenze della telefonia mobile;

considerato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un importo quasi pari (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;

evidenziato come le predette maggiori entrate derivino da misure finalizzate a migliorare il rapporto tra lo Stato e il contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale, che si sta evolvendo da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, sottoposte a controlli successivi, a promotore della *tax compliance* dei contribuenti mediante l'acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende; tale nuovo approccio, avviato con la dichiarazione precompilata introdotta lo scorso anno, si

arricchisce ora dell'acquisizione periodica dei dati delle fatture, volta a consentire un'azione di confronto pre-dichiarativo improntato alla trasparenza;

sottolineato come tali risorse, insieme a quelle derivanti, per il solo anno 2017, dalla *voluntary disclosure* (pari a 1.600 milioni di euro, come stabilito dall'articolo 86 del disegno di legge di bilancio) siano destinate – nella stessa manovra di bilancio – al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, tra l'altro:

mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico;

mediante l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese;

mediante la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici;

segnalate, tra le misure fiscali rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:

la modifica della disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE), che viene estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;

l'estensione al 31 dicembre 2020 del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con incremento al 50 per cento della misura dell'agevolazione e innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario;

l'introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi

delle cosiddette imprese minori assoggettate a contabilità semplificata;

l'introduzione della disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi;

l'esenzione da IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

l'estensione degli incentivi fiscali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative;

la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione;

l'esenzione fiscale per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (cosiddetti PIR), con l'obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI;

evidenziato l'impegno del Governo a stimolare gli investimenti in conto capitale, attraverso l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica;

sottolineata, sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, la conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge di bilancio, in materia di

detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e prevenzione del rischio sismico, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire, ai soggetti beneficiari della detrazione, di optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disciplina fiscale per le locazioni brevi;

c) con riferimento all'articolo 12 del disegno di legge di bilancio, in materia di esclusione delle SGR dall'addizionale IRES del 3,5 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale esclusione anche alle società di gestione del risparmio e alle società di intermediazione mobiliare;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre le imposte immobiliari a favore degli enti fieristici;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite sui crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre agevolazioni per il settore tessile e della moda, sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzato alla realizzazione di campionari;

g) con riferimento all'articolo 18, commi da 11 a 25, del disegno di legge di bilancio, in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine – PIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridurre da cinque a tre anni il periodo obbligatorio di investimento ai fini delle agevolazioni fiscali nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'uso della tecnologia;

i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un regime IVA agevolato per i servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridefinire la disciplina riguardante la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e regionali a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili;

m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle agenzie fiscali;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire agli enti locali anche per il 2017 di realizzare operazioni di rinegoziazione dei mutui;

o) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di concedere all'amministrazione finanziaria la facoltà di autorizzare depositi fiscali di minori dimensioni per particolari situazioni di tipo logistico, operativo e territoriale;

p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (cosiddetto *reverse charge*) nel settore orafa;

q) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di concedere ai centri di assistenza fiscale la possibilità di presentare una dichiarazione rettificativa in caso di errore nell'apposizione del visto di conformità;

r) con riferimento all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio, che introduce misure antielusive e di contrasto all'evasione, valuti la Commissione di merito

l'opportunità di introdurre misure volte a contrastare l'evasione del bollo auto;

s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione;

t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni;

u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'imposta di registro in misura fissa se il trasferimento avviene a favore delle ONLUS che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario;

v) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dalle disposizioni sul *bail-in* introdotte dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i depositi delle amministrazioni statali e degli enti territoriali;

z) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la deduzione delle spese relative ai veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale dagli agenti esattori a tutela del credito;

aa) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare, per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), la sanzione prevista per i centri di assistenza fiscale in caso di visto infedele, qualora il fatto non costituisca reato;

bb) con riferimento all'articolo 78, comma 2, del disegno di legge di bilancio, in materia di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di innalzare ulteriormente l'importo della detrazione.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) all'articolo 15, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

c) all'articolo 16, le parole: « 31 dicembre 2016 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

2. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettere a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più proprietari e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000 per unità immobiliare. La necessità delle spese di cui al periodo precedente, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Alla detrazione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La detrazione di cui al comma 2 è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.

5. La detrazione di cui al comma 2 non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. La detrazione di cui al comma 2 non è inoltre cumulabile, in relazione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.

7. La detrazione di cui al comma 2 non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in caso di violazioni che diano luogo alle sanzioni di cui agli articoli 160, 164, 169 e 172 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di controllo delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso 2-*quater*, in fine, la parola: « 40.000 » è sostituita dalla parola: « 60.000 »;

2) il capoverso 2-*quinquies* è soppresso;

3) al capoverso 2-*sexies*, primo periodo, sostituire le parole: « Per gli interventi di cui al comma 2-*quater* », con le seguenti: « Per gli interventi di riqualificazione energetica, ».

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 3), capoverso 2-*sexies*, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-*quater* con le seguenti: Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2-*quater*;

b) alla lettera c) dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-*bis*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1.1. Per gli interventi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 275 milioni di euro per l'anno 2018, di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro annui

dal 2020 al 2027 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), n. 3, capoverso 2-*sexies* sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

b) alla lettera c), n. 3, capoverso 1-*quinquies* sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole « volontariamente sostenute »;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili ».

6-*ter*. Alla lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: « per un importo non superiore a 210 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 600 euro » e le parole: « , per i ragazzi di

età compresa tra i 5 e i 18 anni,» sono soppresse.

6-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o categorie di dipendenti, o assimilati, e dai loro familiari, sono integralmente deducibili ».

6-quinquies. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

«*5-ter.* L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, e dai loro familiari, anche a titolo gratuito ».

6-sexies. Alla tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 2) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

6-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 6-*bis* a 6-*sexies*, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o del-

l'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-*bis* della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:

1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;

2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;

3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico; tra le spese sostenute di cui alla presente lettera sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 del codice civile, l'agevolazione spetta anche per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini negli edifici, anche senza costituzione del Fondo previsto dal comma 4 del citato articolo 1135. A tal fine le quote di agevolazione spettante sono riferite ai millesimi di possesso.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti 150 milioni.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Regime fiscale per le locazioni brevi).

1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo, effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali *on line* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.

2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.

3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione. Il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali *online* di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escluse le società di gestione di fondi comuni di investimento *con le seguenti:* escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione mobiliare.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Riduzione delle imposte immobiliari a favore degli enti fieristici).

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

b-bis) per i fabbricati destinati ad attività fieristica classificati nel gruppo catastale D.

2. Al fine di assicurare la certezza del diritto e uniformare l'interpretazione della normativa vigente nonché di dirimere le controversie e ridurre il contenzioso in corso, i soggetti obbligati al pagamento, per gli anni dal 2006 al 2016, delle imposte immobiliari sui fabbricati destinati ad attività fieristica possono estinguere il debito provvedendo al pagamento, anche dilazionato nel limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi al saggio legale, di una somma pari al 50 per cento delle imposte accertate.

3. Le modalità di versamento delle somme, i criteri e i termini per la concessione della dilazione di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, sono quantificati in euro 20 milioni a decorrere dal 2017.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Modifica al regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1, iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014

e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 che, in applicazione delle previsioni del comma 4, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

3. Al comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 5 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 5 per cento »;

b) ove ricorrano, sostituire le parole: « per l'8 per cento » con le parole: « fino ad un massimo dell'8 per cento »;

c) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 10 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 10 per cento »;

d) ove ricorrano, sostituire le parole: « per il 12 per cento » con le parole: « fino ad un massimo del 12 per cento ».

4. All'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 che,

in applicazione delle previsioni del comma 9, risultassero non dedotte entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono deducibili, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello in corso al 31 dicembre 2026, in misura non superiore ad un quarto delle stesse eccedenze, svalutazioni e perdite su crediti non dedotte ».

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Sostegno agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla realizzazione di campionari).

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*». Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Estensione della disciplina delle offerte al pubblico attraverso portali on-line per la raccolta di capitali).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

a) al comma 5-*novies*, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative e per le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, per le PMI innovative e per le PMI non quotate su mercati regolamentati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle PMI di cui

alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;

alla rubrica del capo III-*quater* del titolo III della Parte II, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: « , PMI non quotate »;

all'articolo 50-*quinquies*:

1) alla rubrica, dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: « , PMI non quotate »;

2) al comma 1, dopo le parole: «per le PMI innovative,» sono inserite le seguenti: «per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati»;

3) al comma 2, dopo le parole: «L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali» sono inserite le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: «*start-up* innovative» sono inserite le seguenti: « , per le PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È gestore di portali, ai sensi dei commi 1 e 2, anche il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per l'offerta di strumenti di debito emessi da *start-up* innovative, PMI innovative, e da PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, purché iscritto nel registro di cui al comma 2.»;

5) al comma 3, dopo le parole: «L'iscrizione nel registro di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-*bis*»;

all'articolo 100-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: «portali per la raccolta di capitali» sono aggiunte le seguenti: «e per l'offerta di obbligazioni e altri titoli di debito» e dopo le parole: «*start-up* innovative» sono aggiunte le seguenti: « , dalle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotate in mercati regolamentati, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « *start-up* innovativa » sono inserite le seguenti: « , della PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE non quotata in mercati regolamentati ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 100-ter, commi da 2-bis a 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE, costituite in forma di società per azioni, non quotate su mercati regolamentati, con le specifiche modalità individuate dalla CONSOB con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito il Ministro della giustizia.

3. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in via sperimentale per il periodo 2017-2019, anche alle PMI di cui alla raccomandazione 361/2003/CE costituite in forma di società a responsabilità limitata, esclusivamente con riferimento all'offerta al pubblico mediante portali *on-line* di cui all'articolo 30 del presente decreto ».

4. Con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 3, apportando le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.

5. Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente effettuati tramite i portali *on-line*, di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

6. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita mediante i portali *on-line* di cui all'articolo 1, comma 5-*novies* del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio. L'investimento massimo deducibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

7. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente mediante i portali *on line* di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non godono dell'agevolazione prevista dai commi 7 e 8.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Dette agevolazioni fiscali non sono cumulabili con quelle previste dall'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.

10. All'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Nel caso di adesione ad offerte di strumenti finanziari effettuate attraverso i portali previsti dall'articolo 50-quinquies del TUF, l'adeguata verifica del cliente aderente da parte dell'intermediario incaricato di eseguire gli ordini a norma del comma 2 del predetto articolo 50-quinquies ha luogo con la collaborazione attiva del gestore del portale interessato. Quest'ultimo condiziona l'efficacia dell'adesione alla trasmissione al gestore del portale, da parte dell'aderente, di tutti i dati identificativi di quest'ultimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, estremi e copia del documento di identificazione e codice fiscale) e dei dati della banca presso cui l'aderente detiene il conto che verrà utilizzato per l'esecuzione dell'ordine oggetto di adesione. Il gestore del portale comunica, via posta elettronica, all'aderente e, via posta elettronica certificata, alla banca indicata dall'aderente e all'intermediario che curerà l'esecuzione dell'ordine, i dati identificativi ricevuti dall'aderente unitamente ad un codice identificativo. L'aderente effettua il bonifico

sul conto dell'intermediario e a valere sul conto della banca indicata in sede di adesione includendo il codice identificativo fornitogli dal portale. Nel caso in cui rilevi difformità fra i dati dell'aderente in suo possesso e quelli comunicatigli dal gestore del portale, la banca non esegue l'operazione e ne dà immediata notizia, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del gestore del portale, a quest'ultimo e all'intermediario via posta elettronica certificata. L'esecuzione del bonifico con codice identificativo implica che nessuna difformità o anomalia è stata rilevata ed equivale ad idonea attestazione ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo ».

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: « in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o di indici equivalenti di altri mercati regolamentati. » con le seguenti: « in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi o regolamentati da Borsa italiana »;

b) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: « per almeno cinque anni » aggiungere le seguenti: « , ovvero tre anni nel caso di strumenti finanziari di piccole e medie imprese, così come individuate nel decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quotandi o quotati in mercati alternativi e/o regolamentati da Borsa italiana ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 296 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018, di 285 milioni di euro per l'anno 2019, di 277 milioni di euro per

l'anno 2020, di 266 milioni di euro per l'anno 2021 e di 264 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

ART. 21.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti;

«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

3. A decorrere dal 1° luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, *Fund Processing Passport* (FPP), elaborato dal *Fund Processing Standardization Group* costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.

4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

5. Al fine di favorire lo sviluppo del *crowdfunding* e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle *start-up* innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandoli rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.

6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2017, 257 milioni di euro per l'anno 2018, 227 milioni di euro per l'anno 2019, 239 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro con le seguenti: di 290 milioni di euro.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

ART. 51-bis.

(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

1. All'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospen-

dere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'Imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.

2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.

2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della medesima legge n. 225/1992, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I

contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio della Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

ART. 53.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di incentivare la promozione e l'informazione del personale medico scientifico da parte delle aziende farmaceutiche si dispone l'innalzamento della quota di deducibilità da parte delle imprese al 40 per cento, secondo quanto stabilito all'articolo 36, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

(Istituzione di posizioni organizzative non dirigenziali per l'espletamento delle attività istituzionali delle Agenzie fiscali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e nei limiti del risparmio di spesa conse-

guente alla riduzione delle posizioni dirigenziali sono istituite ulteriori posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. All'articolo 4-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2017 ».

ART. 63.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata alle finalità di cui all'articolo 64, comma 10-*quater*.*

Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole « Per gli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ».

10-*ter*. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

10-*quater*. In via straordinaria per l'anno 2017 i comuni possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro.

ART. 67.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo le parole: « direttamente da un deposito fiscale », sono inserite le seguenti: « ovvero, in casi di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, direttamente da un esercente autorizzato »;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, », sono inserite le seguenti: « ovvero, nei casi di esercenti autorizzati in ragione di comprovate esigenze logistiche di rifornimento, gli estremi dell'autorizzazione ex articolo 25 del decreto legislativo n. 504 del 1995, »;

c) all'articolo 4, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

d) all'articolo 6, comma 3, la parola: « fiscale » è soppressa;

e) all'articolo 7, comma 3, la parola: « depositario » è sostituita con la parola: « mittente » e la parola: « fiscale » è soppressa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di

prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. »;

b) al sesto comma, dopo la lettera *d-quinquies*), è inserita la seguente:

« *d-sexies*) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto. ».

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Misure per contrastare l'evasione del bollo auto).

1. All'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:

« 17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la

revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.

17-ter. Nel caso che la verifica prevista al comma *17-bis* dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente all'acquisto.

17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.

17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma *17-bis* sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo ».

ART. 68.

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del

medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis*, valutato in 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. All'articolo 11, comma *4-bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750 ».

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *7-bis*, valutato in 146 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma *2-bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

ART. 74.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle dispo-

sizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che effettuano interventi di primo soccorso e di carattere sanitario, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-ter-1): euro 200 »;

b) dopo la nota II-ter è aggiunta la seguente: « II-ter-1) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. »

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: — 5.000.000;
2018: — 5.000.000;
2019: — 5.000.000.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis): I depositi delle Amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b) secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: « esercenti e attività di agenzia o di rappresentanza di

commercio » inserire le seguenti: « , ovvero agenti esattori a tutela del credito, esercenti attività professionale autonoma sotto forma di lavoro autonomo a partita IVA, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta al mandato con rappresentanza, con imprese titolari della licenza per l'attività di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui *con le seguenti:* è incrementato di 190 milioni di euro annui.

ART. 78.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e-bis), le parole: « 400 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, »;

b) alla lettera i-quinquies) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché le spese, per il medesimo limite di importo per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali o che comunque contribuiscano alla crescita culturale, sociale e civile dei minori e ad istituti abilitati che propongano corsi di lingue straniere, rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui *con le seguenti:* è incrementato di 290 milioni di euro annui.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatrice: Maria COSCIA)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La VII Commissione,

esaminato per le parti di competenza,
l'atto Camera 4127-bis Governo;udita la relazione della deputata Co-
scia nella seduta dell'8 novembre 2016;udito il dibattito svoltosi nella seduta
del 9 novembre 2016, al cui resoconto si
rinvia integralmente;**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**La Commissione ha altresì approvato i
seguenti emendamenti:**ART. 13.**

*Al comma 4, dopo le parole: aventi come
finalità la realizzazione di investimenti in
tecnologie, compresi gli investimenti, ag-
giungere le seguenti: in servizi culturali e
creativi,.*

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il se-
guente:*

ART. 15-bis.

*(Tax credit per le opere musicali di giovani
artisti).*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2014, 2015
e 2016 » sono sostituite dalle seguenti:
« 2017, 2018 e 2019 » e alla fine soppri-
mere le parole: « fino all'importo massimo
di 200.000 euro nei tre anni di imposta »;

b) al comma 2, le parole: « opere
prime o seconde » sono sostituite dalle
seguenti parole: « opere prime e seconde »;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: « Le imprese di cui al comma 1 non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi »;

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: « L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

ART. 25.

Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

ART. 36.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 » con le seguenti: « dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: « 5 dicembre 2013, n. 159 » aggiungere le seguenti: « nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89 »;

al comma 4, lettera b) sostituire le parole: « laurea o laurea magistrale a ciclo unico » con la parola: « studio »;

al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a) »;

al comma 5 sostituire le parole: « 25.000 euro » con le parole: « 30.000 euro », nonché le parole: « 8 per cento » con le seguenti: « 7 per cento »;

al comma 6 sostituire le parole: « 25.000 euro » con le parole: « 30.000 euro »;

al comma 9 sostituire le parole: « commi 2, 4, 5 e 6 » con le seguenti: « commi 4, 5 e 6 »;

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3.

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 50 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro;

all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: di 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.

ART. 37.

Al comma 1 dopo le parole: borse di studio *inserire le seguenti:* , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: dell'accesso alle *con le seguenti:* della gestione delle;

al comma 2, sostituire: al comma 1 *con:* all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi.

Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Al comma 5, sostituire le parole: al comma 1 *con:* all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ART. 38.

Al comma 3, dopo le parole: la Fondazione *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159 *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 2-sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89;

b) al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, *aggiungere le parole* « o corso di

laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;

c) al comma 11 sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *con le parole:* di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

d) al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. ».

ART. 40.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 287 milioni.

ART. 41.

Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: i ricercatori *aggiungere le seguenti:* e i professori di seconda fascia.

al comma 3 sostituire le parole: al comma 207 *con le parole:* ai commi ai commi da 207 a 212 *abrogare le parole:* dal « Fondo per gli investimenti nella ricerca di base » (FIRB).

sostituire il comma 4 con il seguente: L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 *con le parole:* di cui al comma 3.

al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

al comma 6, lettera c) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50% ai fini economici » le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma non goduti in applicazione dell'articolo 9,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1° gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 » è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 190 milioni.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017 ». A tal fine, il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti:* 270 milioni.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agen-

zia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziata nella parte II (sezione II – Gap. 1688) della presente legge.

ART. 45.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: « ruoli universitari » sono aggiunte le seguenti parole: « ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4 »;

b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: « contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicem-

bre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

ART. 52.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, il Fondo « La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.

(Personale della scuola).

1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con

decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.

4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.

6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « titoli ed esami », sono aggiunte le seguenti: « banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo ».

7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114 ».

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

1. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, le graduatorie nazionali di cui

all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2017-2018, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.

ART. 53.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al primo corso-concorso a posti di dirigente scolastico, bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a sostenere la prova scritta, senza previa prova preselettiva, coloro che abbiano superato almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *1-bis.* Limitatamente al primo corso-concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori hanno luogo anche nel corso dell'anno scolastico ed entro il 31 dicembre. Conseguentemente, la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1° settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della medesima legge è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, con la somma di euro 5 milioni ad anno. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione spe-

cifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.

2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

ART. 60.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.

ART. 61.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate deri-

vanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nei termini e nei modi di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016.

ART. 74.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « assistente amministrativo » sono aggiunte le seguenti: « per i primi 30 giorni di assenza ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo « La Buona Scuola » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.

Al comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da « e la misura della riduzione dei consumi intermedi » fino a « è pari all'8 per cento » sono sostituite dalle seguenti parole « e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.

ART. 78.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

ART. 82.

Al comma 1, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

Conseguentemente, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative

modalità attuative disciplinati *con le seguenti*: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura ».

1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

1-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.

1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-novies*, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la

lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

2017:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatrice: Chiara BRAGA)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio 2017, limitatamente alle parti di competenza;

considerato che:

il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato rifinanziato fino al 2015 dall'articolo 1 del decreto legge n. 47 del 2014 e che appare opportuno destinare risorse alla dotazione del Fondo per il triennio 2017-2019;

appare, altresì, opportuno introdurre una disciplina a regime per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia, che vincoli tali risorse a interventi rilevanti per le politiche urbanistiche ed edilizie degli enti territoriali, sulla scorta di quanto prevede l'articolo 10 del disegno

di legge concernente il contenimento del consumo di suolo, in corso di esame parlamentare;

nell'ambito della ridefinizione della disciplina concernente le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione antisismica prevista dall'articolo 2, le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni andrebbero adottate tempestivamente per garantire contestualità tra l'entrata in operatività delle detrazioni e le nuove regole per la classificazione;

l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in base alla quale gli enti territoriali devono procedere agli affidamenti degli appalti relativi ai lavori ponendo a base di gara il progetto esecutivo, evidenzia la necessità di destinare risorse a supporto della progettualità degli enti medesimi;

ritenuto che:

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;

andrebbe valutata l'opportunità di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere una detrazione di imposta per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché relative a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

le detrazioni fiscali del 65 per cento per interventi di efficienza energetica, che l'articolo 2 prevede a prorogare, andrebbero estese anche all'acquisto e alla posa in opera dei micro-cogeneratori;

andrebbe prevista la possibilità di cessione della detrazione ai fornitori che effettuano gli interventi, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, come attualmente prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3);

appare necessario incentivare gli enti territoriali all'adozione di interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti in-

quinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

appare, altresì, necessario che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente possano disporre del contingente di personale necessario a svolgere in maniera efficace le funzioni di monitoraggio e controllo ambientale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale, andrebbe destinata una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra;

il Fondo istituito dall'articolo 21 dovrebbe finanziare anche gli interventi finalizzati alla bonifica dell'amianto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto;

andrebbero incrementati gli stanziamenti e le risorse a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, anche considerato l'ampliamento degli stessi disposto dalla nuova normativa in materia di contratti pubblici;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) si destinino i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente e senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi

di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

2) sia rifinanziato, per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

3) siano destinate risorse a sostegno della progettualità dei comuni, anche attraverso modifiche agli strumenti già previsti dalla normativa vigente;

4) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

5) si preveda la detrazione fiscale del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione, nonché a lavori di restauro e recupero del

verde relativo a giardini di interesse storico e artistico;

6) si ricompreda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

7) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), si preveda, per tutte le spese di riqualificazione energetica e non solo per quelle relative a parti comuni di edifici condominiali, la cessione della detrazione fiscale ai fornitori che effettuano gli interventi;

8) siano inclusi gli interventi di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario, tra quelli prioritari in base ai quali sono determinati gli spazi finanziari attribuiti agli enti locali e alle regioni ai sensi dei commi 30 e 37 dell'articolo 65;

9) non si considerino – nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, individuato dal comma 4 dell'articolo 65 – le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente;

10) si preveda che le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente siano autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche;

11) siano incluse tra le spese oggetto di finanziamento da parte del Fondo istituito dall'articolo 21 gli interventi di risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

12) sia destinato il 2 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di protezione e ricerca ambientale nell'ambito delle attività già finanziate dalla normativa vigente;

13) all'articolo 51, si incrementino le risorse destinate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, disponendo altresì che tali risorse possano essere destinate agli interventi volti a fronteggiare le conseguenze degli eventi sismici verificatisi successivamente alla predetta data;

14) si prevedano ulteriori risorse sul programma 18.13 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzate all'incremento dei capitoli dedicati al funzionamento degli Enti Parco;

15) si incrementino le risorse destinate dalla normativa vigente agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, al fine della copertura integrale dell'attuazione completa della Strategia Nazionale delle Aree Interne;

16) si preveda, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale delle aree portuali, l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di alimentazione elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto;

17) all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-*quater*, si preveda che la detrazione ivi stabilita si applica alle spese per interventi di riqualificazione energetica, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, dell'intero edificio condominiale e non solo delle parti comuni dello stesso;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il termine del 28 febbraio 2017 per l'adozione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni – fissato dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 16 del decreto legge 63 del 2013 introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 – sia tassativamente rispettato o addirittura anticipato per consentire piena operatività al meccanismo delle nuove agevolazioni per interventi di riqualificazione antisismica in un quadro organico e coerente degli interventi;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse destinate ad assicurare il finanziamento degli investimenti in materia di edilizia pubblica per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014;

c) si valuti l'opportunità di includere tra le spese oggetto delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, prorogate dall'articolo 2, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, l'acquisto e la posa in opera dei microcogeneratori fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro;

d) si valuti l'opportunità di istituire un Fondo per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 152 del 2006, destinando una quota di tali risorse a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico;

e) si valuti l'opportunità, all'articolo 21, relativamente agli interventi in materia

di dissesto idrogeologico, di prevedere che le operazioni finanziarie disciplinate dal DPCM, previsti dalla norma, possano riguardare anche le risorse allo scopo già autorizzate.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: Per gli interventi di cui al comma 2-quater con le seguenti: Per gli interventi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 285 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 2-septies, dopo le parole: adibiti ad edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere i seguenti: 1-septies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso spor-

tivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro. 1-*octies*. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-*septies*, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 296 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente punto:

3-*bis*) dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

3-*ter*. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano agli impianti per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che rispettano i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « del Paese » aggiungere le seguenti: « , anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea, »;

b) dopo le parole: « b) infrastrutture », aggiungere le seguenti: « comprese le opere di collettamento, fognatura e depurazione »;

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; inserire le seguenti: d-bis) risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, completamento del censimento della sua presenza sul territorio nazionale, realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto anche prevedendo la realizzazione di impianti di stoccaggio temporanei e la realizzazione di impianti di smaltimento monodedicati/celle mono-dedicate ai materiali contenenti amianto;

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: gli interventi da finanziare e i relativi importi aggiungere le seguenti: ivi comprese le spese inerenti gli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva, con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Aggiungere infine il seguente comma:

2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge del 7 maggio 1999 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « della progettazione preliminare » sono sostituite con le seguenti: « degli studi di fattibilità e della progettazione definitiva ed esecutiva »;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al presente comma sono destinati con priorità e per una quota almeno pari al 50 per cento, alla progettazione di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50. »

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo da ripartire per la messa in sicurezza nelle aree interessate da depositi di rifiuti).

1. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento

per fasi di avanzamento degli interventi medesimi. Le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino già cofinanziati dalle Regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.

ART. 51.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: del 24 agosto 2016 con le seguenti: che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.

ART. 61.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

(Norme in materia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo

13 marzo 2013, n. 30, non utilizzate per mancata attuazione degli interventi, nonché i residui di somme erogate e parzialmente utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, per le medesime finalità, al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il 2,5 per cento delle risorse complessive di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare all'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per lo svolgimento delle attività di protezione e ricerca ambientale riconducibili alle finalità del medesimo articolo. La rendicontazione sull'utilizzo delle somme assegnate è inviata, a conclusione di ciascun esercizio finanziario, per l'approvazione del Ministro vigilante.

ART. 63.

Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite mas-

simo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e il comma 737 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base delle norme abrogate.

ART. 65.

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

17-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dota-

zioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere a decorrere dal 10 gennaio 2017 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive Regioni. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

Conseguentemente all'articolo 87 alla tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000.

Al comma 30, lettera c) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

Conseguentemente al comma 37, lettera b) dopo le parole: rischio idrogeologico inserire le seguenti: e alla messa in sicurezza ed alla bonifica di siti inquinati ad

alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario,.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 87, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 30.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) primo periodo dopo le parole: è incrementato *inserire le seguenti:* di 30 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018,

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le seguenti parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* 270 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Emiliano MINNUCCI)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)

La IX Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4127-bis e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

premesso che:

il disegno di legge di bilancio, nell'indicare il 2019 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che, dal 2,3 per cento del 2017, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore negativo di 0,2 punti percentuali di Pil (prossimo quindi al pareggio);

esso prospetta una manovra finanziaria di carattere espansivo, atteso che gli interventi disposti nella legge di bilancio ammontano a circa 35,8 miliardi nel 2017, 33,2 miliardi nel 2018 e 31,8 miliardi nel 2019, mentre le risorse reperite dalla manovra sono pari a circa 20,8 miliardi nel 2017, 22,6 miliardi nel 2018 e 25,6 miliardi nel 2019. Anche quest'anno, pertanto, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra collegata al disegno di legge di bilancio e del cd. decreto fiscale, comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato per circa 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019. Tuttavia aumentano in termini di competenza di circa 30 miliardi di euro nel triennio, il risparmio pubblico e l'avanzo primario del bilancio

dello Stato segnalando il progressivo miglioramento dello stato delle finanze pubbliche.

Considerato che

l'articolo 9 sancisce la riduzione a 90 euro annui del canone Rai;

per quanto concerne gli interventi nel settore dei trasporti, l'articolo 21 prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il sostegno di investimenti in numerosi settori di spesa tra i quali figurano i trasporti e la viabilità, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 miliardi per ciascun anno tra il 2020 e il 2032;

l'articolo 55 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;

l'articolo 72 interviene in materia di diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz, al fine di prevederne – a determinate condizioni – la possibile proroga fino al 31 dicembre 2029;

l'articolo 74, al comma 7 autorizza una spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nonché, al comma 8, il possibile afflusso di ulteriori risorse pari al massimo a 9 milioni di euro dai fondi strutturali 2014/2020;

l'articolo 77 prevede l'incremento – per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno – delle risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, estendendone

le finalità allo scopo di realizzare un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato fondamentalmente al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; per il sostegno agli investimenti produttivi con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Rilevato che, con riguardo alle Tabelle 2 e 10:

quanto allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, le spese finali complessive, in conto competenza, sono pari a 13.388,41 milioni di euro nel 2017, rappresentando il 2,2 per cento del bilancio delle spese complessive, con una riduzione di circa 714,77 milioni di euro rispetto alle spese finali assestate 2016, pari a 14.103,18 milioni (di cui 6,843 miliardi di euro per spese correnti e 6,544 miliardi di euro in conto capitale);

la previsione pluriennale delle spese finali del MIT, vede nel 2018 una previsione di spesa a 14.131,34 milioni di euro, in linea con la spesa prevista per il 2016 ma in aumento di circa 742 milioni di euro rispetto alla spesa prevista nel 2017. Per il 2019 si evidenzia invece la previsione di una forte riduzione di spesa finale, sia rispetto al 2017 (-1.115,81 milioni di euro) che rispetto al 2018 (-1.858,7 milioni di euro);

l'intervento più rilevante è quello relativo alla missione 13 «diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», articolata in 6 Programmi, che presenta uno stanziamento complessivo per il 2017 di 7.487,98 milioni di euro (erano 7.847,93 milioni di euro nel bilancio assestate 2016), con una riduzione sul 2016 di 359,95 milioni di euro; oltre i tre quarti delle risorse assegnate alla

missione 13 concernono il programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale che finanzia il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale che vede una riduzione di risorse per 170 milioni di euro circa;

risulta lo stanziamento di 545,57 milioni di euro del programma (13.5) Sistemi ferroviari, Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, in diminuzione di circa 70 milioni di euro rispetto all'Assestamento 2016, i cui obiettivi principali riguardano la promozione del trasporto ferroviario merci (obiettivo n. 177) e le attività di vigilanza su RFI (obiettivo n. 221); si registra una rimodulazione di 5 milioni di euro, per gli anni 2018 e 2019, sul cap. 7290 relativo alle spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il principale programma di interesse della Commissione è quello concernente il Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) al quale afferiscono la massima parte delle risorse destinate agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria nazionale e il sostegno al trasporto ferroviario che rappresentano generalmente tra l'80 per cento ed il 90 per cento della spesa totale del programma.

Per il 2017 gli stanziamenti del programma ammontano complessivamente a 3.737,17 milioni di euro. Le previsioni assestate 2016 evidenziano una spesa prevista di 3.222,32 milioni di euro mentre nel rendiconto 2015 il programma 13.8 recava una spesa a consuntivo di 3.527,61 milioni di euro, in competenza.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), è iscritto anche il programma 15.3 che reca stanziamenti relativi ai servizi postali e telefonici, tra cui i trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Per il programma

15.3 si prevede per il 2017 una spesa in termini di competenza di 448,25 milioni di euro, in aumento di 121 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'Assestamento 2016.

È inoltre soppressa la Missione n. 17 – Ricerca e innovazione comprende programma « Ricerca nel settore dei trasporti », che conteneva un modesto importo di circa 4 milioni di euro destinato all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.). Le risorse di tale programma sono ora confluite nel programma 13.9 « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ».

Quanto alla Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza comprende il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste » per il quale nel 2016 vengono stanziati 724,04 milioni di euro, con una riduzione dai 752,41 milioni di euro delle previsioni assestate 2016, con una riduzione di circa 30 milioni di euro.

sono invece defINANZIATI, per risorse pari nel triennio a 13 milioni di euro, talune voci concernenti il programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, e segnatamente quelle riferite:

alla manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria – seconda classe – nonché delle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime (riduzione pari a 8 milioni di euro di cui 6 nel triennio di riferimento);

il contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina 8 un milione di euro per il 2017);

il contributo ventennale per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo in ambito navale, avviati o in fase di avvio (2 milioni di euro annui);

Rilevato che, con riguardo alla Tabella 3:

si opera un rifinanziamento per 20 milioni annui nel triennio del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che pertanto ora ammonta a circa 67 milioni di euro nel triennio;

quanto gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico relativi ai seguenti programmi della missione 15 « Comunicazioni »: 15.5, Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico»; 15.8, « Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali » e 15.9, « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». si rinvencono modeste variazioni di spesa nel triennio e nulla cambia riguardo al programma 17.18 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali (articoli 4 e seguenti) si inserisca una norma volta a supportare le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali, da cui consegue la scadenza di tutti i certificati di competenza per il 1° gennaio 2017 (circolare n. 8 del 27 dicembre 2011);

b) sempre nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si valuti l'esigenza di ricondurre il servizio di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare all'assoggettamento ad IVA agevolata;

c) con riguardo al fondo istituito dall'articolo 21, si abbia cura di evitare che l'accorpamento di finanziamenti su così

tante materie provochi effetti disfunzionali, riportando le opportune responsabilità ai singoli ministeri competenti nei diversi settori coinvolti dalla norma in esame;

d) si verifichi inoltre la possibilità di finalizzare il medesimo fondo anche al sostegno della mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile, nonché al superamento delle barriere architettoniche delle stazioni ferroviarie;

e) si valuti inoltre l'esigenza di stabilizzare per il triennio di riferimento l'ammontare delle risorse che affluiscono al Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale e regionale per garantire maggiori certezze nella programmazione delle attività degli enti locali;

f) si valuti la possibilità di reintrodurre la misura – già esistente e positivamente sperimentata negli anni scorsi – concernente la parziale defiscalizzazione del costo degli abbonamenti per gli utenti del trasporto pubblico locale; Al riguardo si intervenga per ridurre, per alcune specifiche categorie (studenti, disoccupati, pensionati, etc.), i costi del trasporto nelle aree metropolitane agganciandole alle distanze percorse e non ai confini amministrativi

g) si incrementino gli stanziamenti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture destinati alle ciclovie turistiche, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 640 e 644); al riguardo, si verifichi anche la possibilità di introdurre tra gli itinerari preferenziali il percorso da Ventimiglia a Roma (ciclovie tirrenica);

h) con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, dovrebbe valutarsi la necessità di proseguire il percorso iniziato con il trasferimento dallo Stato alle Regioni del complesso immobiliare delle ex gestioni governative, esente da imposte e tasse, (decreto legislativo n. 422 del 1997) consentendo che la medesima esenzione possa avvenire anche nei casi di conferimento di parte di tali

beni alle società costituite dalle ex gestioni governative;

i) si preveda un incremento del contributo per l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica digitale nazionale;

j) nell'ambito delle « misure di attrazione degli investimenti », di cui all'articolo 22, si ponga particolare attenzione all'esigenza di istituire – per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti, soprattutto in ambito portuale, le cosiddette « zone economiche speciali »;

k) nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 52, si tenga altresì conto dell'esigenza di rafforzare – in ragione del crescente volume di mansioni alle quali sono chiamati ad adempiere – gli organici del Corpo delle capitanerie di porto;

l) si verifichi l'esigenza di estendere gli sgravi fiscali sul reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, anche ai redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di navigazione;

m) si valuti l'esigenza, di introdurre specifici stanziamenti a favore della formazione dei macchinisti di treni, anche considerato il previsto incremento del traffico del trasporto merci ferroviario che dovrebbe verificarsi in un prossimo futuro anche in virtù dei recenti interventi nella legislazione di settore;

n) si abbia cura di introdurre specifiche disposizioni con riguardo alla navigazione interna volta a favorire lo sviluppo del trasporto intermodale, anche riconoscendo adeguati incentivi alle imprese ed agli operatori del settore;

o) si valuti la necessità di evitare il defianziamento del programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con specifico riferimento al contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina, prevista in un milione di euro per il 2017.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sgravi fiscali per la formazione dei lavoratori marittimi).

1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito. ».

2. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 1 siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, primo comma, n. 14), le parole: « o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare » sono soppresse;

b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente. « 2) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. »;

c) alla Tabella A, parte III, n. 127-novies), dopo la parola: « escluse » sono aggiunte le parole: « quelle di cui alla Tabella A, parte II-bis, n. 2), e ».

2. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque da ritenersi comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: nei settori di spese relativi a: trasporti inserire le seguenti: , interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architetto-

niche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori,.

Al comma 1, dopo le parole: h) prevenzione del rischio sismico; aggiungere le seguenti: i) mobilità ciclistica e sicurezza stradale dell'utenza vulnerabile.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i settori di spesa relativi alle lettere a) e b), e, per gli altri settori di spesa di cui al primo periodo,.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda,

fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: «*d-bis*) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 ».

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera *d-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 3.800.000;
2018: – 14.500.000;
2019: – 14.500.000.

voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 79.900.000;
2019: – 40.800.000;

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2017, 30.000.000 per l'anno 2018, 40.000.000 per l'anno 2019.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 13.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 40.000.000.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Diffusione della logistica digitale).

1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio

2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

ART. 52.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) autorizzazione all'assunzione, in incremento dell'organico, di 300 unità di personale in servizio permanente effettivo, della categoria dei graduati del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, per fronteggiare le accresciute esigenze di controllo dei flussi migratori e di sicurezza delle strutture portuali e delle navi nei confronti di minacce. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 61.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 si applica al reddito complessivo derivante dall'utilizzo delle navi di cui

al libro Terzo, Titolo Primo, Secondo e Terzo, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

ART. 74.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

36-*bis*. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 destinato alla formazione avanzata dei macchinisti ferroviari. I corsi di formazione sono affidati ad organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 295 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.

ART. 77.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

3-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:

« 640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ci-

clovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « con particolare riferimento alle autostrade del mare » sono aggiunte le seguenti: « e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare ».

2. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:

a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: « strada-mare, » sono aggiunte le seguenti: « strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare »;

b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: « con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima » sono aggiunte le seguenti: « e della modalità di trasporto per vie navigabili interne »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluvio-marittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,5 milioni.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali » sono aggiunte le seguenti: « nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluvio-marittima ».

2. Il Governo è autorizzato ad apportare le seguenti modifiche al comma 3,

dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107:

a) la parola: « nonché » è soppressa;

b) dopo le parole: « su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari » sono aggiunte le seguenti: « nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « servizi marittimi » sono aggiunte le seguenti: « o di navigazione interna »;

b) dopo le parole: « 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. » sono aggiunte le seguenti: « Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,3 milioni.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Sviluppo sostenibile del trasporto intermodale).

1. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 3 della » sono sostituite con la parola: « alla »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 298,5 milioni.

Alla Sezione prima, Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e finanze, gli importi sono così modificati:

2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000;
2019: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », Programma (13.9) « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo », gli importi sono così modificati:

2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2018:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Lorenzo BASSO)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;

preso atto positivamente della riprogrammazione e del rifinanziamento del-

l'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione che anticipa al triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente agli anni 2020 e successivi;

apprezzate nell'ambito del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)* le misure relative ai crediti di imposta correlati all'adeguamento tecnologico e quelle riguardanti il credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

valutate positivamente, nell'ambito della missione « Ricerca e innovazione », le somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia;

condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento del ciclo degli investimenti privati per assicu-

rare le risorse necessarie a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; alla promozione della concorrenza e della competitività attraverso la semplificazione del quadro regolatorio e il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese;

valutate positivamente le principali linee di attività del Ministero e, in particolare, la definizione delle *policy* nell'ambito delle macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili a Industria 4.0, alle bioeconomie e all'economia circolare, alla *space economy*, alle industrie culturali e creative;

sottolineato, in particolare, che il documento conclusivo (Doc. XVII, n. 16) dell'indagine conoscitiva condotta dalla X Commissione sul tema «Industria 4.0» deliberato il 30 giugno 2016 ha rappresentato la base sulla quale sono state sviluppate le proposte contenute nel Piano governativo su Industria 4.0 presentato lo scorso 21 settembre;

apprezzati gli interventi a favore della semplificazione amministrativa per le imprese e, nell'ambito della lotta alla contraffazione, della difesa della proprietà intellettuale, nonché gli ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito e l'implementazione di quelli esistenti quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cosiddetta «Nuova Sabatini»;

evidenziate altresì le misure volte alla riduzione dei costi energetici e alla promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il *Made in Italy* e attrazione degli investimenti esteri in Italia;

valutati positivamente gli stanziamenti previsti a favore del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap. 1678), del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236), per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea nonché ai programmi nazionali di rilevanza strategica (cap.7238);

preso atto che non sono variare le dotazioni di spesa relative al programma «Sviluppo e competitività del turismo» (31.1),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2018 con le seguenti: 30 settembre 2018.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.

Conseguentemente, Allegato A (articolo 3, comma 2), alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime è sostituita dalla seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.

ART. 13.

Al comma 4, in fine, dopo le parole: Radio Frequency identification (RFID) inserire le seguenti: e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti: 6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le

imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.

6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: « dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale » sono sostituite con le seguenti: « dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale ».

ART. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « L'atto costitutivo della *start-up* innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 24

marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, per l'attuazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 si provvede nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 292 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

ART. 22.

Al comma 1, capoverso « Art. 26-bis », comma 1, lettera b), dopo le parole: due anni sono inserite le parole: ovvero euro 500.000 nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatrice: Marialuisa GNECCHI)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4127-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nonché la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

considerate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 23, che rafforzano e ampliano la portata degli interventi recati dalla legge di stabilità 2016, volti ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di

partecipazione agli utili dell'impresa e il cosiddetto *welfare* aziendale;

ritenuto che le misure volte al potenziamento degli incentivi fiscali della componente della retribuzione legata alla produttività si pongono il giusto obiettivo di promuovere, attraverso la leva fiscale, la crescita della produttività del lavoro, che rappresenta uno dei punti deboli del sistema economico italiano, come testimoniano i dati relativi all'anno 2015, quando si è registrato un decremento della produttività del lavoro dello 0,3 per cento e, in una prospettiva di medio periodo, i dati riferiti al periodo tra il 1995 e il 2015, quando la crescita della produttività del lavoro è risultata pari allo 0,3 per cento, un dato decisamente inferiore a quello riscontrato in media nei Paesi dell'Unione europea, nei quali la crescita nello stesso periodo è stata pari all'1,6 per cento;

valutato positivamente il rafforzamento degli istituti di *welfare* aziendale, che possono costituire un valido strumento per integrare e completare le prestazioni sociali e assistenziali garantite dagli operatori pubblici;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 24, che riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, né pensionati, stabilendone la misura al 25 per cento a decorrere dall'anno 2017, a fronte del 27 per cento previsto per l'anno in corso, del 29 per cento previsto per il 2017 e del 33 per cento che si sarebbe applicato a decorrere dall'anno 2018;

osservato che tale previsione raccoglie le sollecitazioni formulate nel corso degli ultimi anni dalla XI Commissione in occasione dell'esame dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle manovre di finanza pubblica, confermate, da ultimo, nel parere espresso sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-*bis*, annesso e allegato I);

rilevato che il disegno di legge, agli articoli da 25 a 34, reca un ampio e articolato insieme di provvedimenti in materia previdenziale, volto ad incidere tanto sull'accesso al pensionamento, anche tenendo conto delle peculiarità delle diverse attività lavorative, quanto sulla misura dei trattamenti di importo più contenuto;

considerato che la definizione degli interventi inseriti nel disegno di legge di bilancio è stata preceduta da una lunga e approfondita discussione tra Governo, CGIL, CISL e UIL sulle problematiche aperte in campo previdenziale, conclusa il 28 settembre scorso con la sottoscrizione di un verbale nel quale l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali hanno concordato sull'obiettivo di adottare alcune misure già a partire dalla legge di bilancio 2017, volte, in particolare, a favorire l'equità sociale, ad aumentare la flessibilità delle scelte individuali, ad eliminare gli ostacoli alla

mobilità lavorativa e a sostenere i redditi da pensione più bassi, lasciando aperto un confronto costruttivo e di merito su ulteriori interventi di riforma previdenziale da realizzare nel corso del prossimo anno;

osservato che, in questo contesto, l'articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (APE sociale), mentre l'articolo 27 introduce in via sperimentale, per il medesimo periodo, l'istituto della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), consentendo l'erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio;

sottolineato che tali previsioni avviano una sperimentazione riferita all'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico, raccogliendo in tal modo le sollecitazioni avanzate in tutti i pareri approvati dalla Commissione lavoro nel corso della presente legislatura con riferimento ai documenti di programmazione economica;

ricordato come la XI Commissione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare, abbia svolto un'approfondita istruttoria tecnica in ordine alle questioni connesse all'introduzione di forme di flessibilità nei requisiti per l'accesso al pensionamento;

ritenuto che le sperimentazioni proposte dal disegno di legge potranno consentire di valutare gli effetti dell'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso ai trattamenti previdenziali e che, in tale contesto, sia opportuno che il Governo assicuri il coinvolgimento del Parlamento

nel monitoraggio dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 25 e 27, anche ai fini di un loro prolungamento;

rilevata l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle disposizioni in materia di accesso all'APE sociale da parte dei lavoratori addetti ad attività gravose, ai sensi dell'articolo 25, comma 14, lettera *d*), in particolare al fine di:

a) ridurre da 36 a 35 anni il requisito di anzianità contributivo richiesto;

b) riconsiderare il requisito dello svolgimento in via continuativa da almeno sei anni di attività lavorative gravose, anche tenendo conto che in alcune delle professioni indicate nell'allegato C, annesso al provvedimento, come quelle dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, sono frequenti le interruzioni lavorative connesse alla chiusura dei cantieri;

c) operare un ampliamento mirato delle professioni indicate nell'allegato C annesso al provvedimento;

valutate favorevolmente le disposizioni dell'articolo 26, che interviene sulla disciplina della cosiddetta « quattordicesima », destinata ad incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, aumentandone, a decorrere dall'anno 2017, l'importo e ampliando la platea dei beneficiari;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 28, che prevedono l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale, prevista a carico dei trattamenti pensionistici anticipati dalla manovra pensionistica dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

condiviso l'impianto dell'articolo 29, che amplia le fattispecie nelle quali è possibile procedere al cumulo dei periodi assicurativi, sopprimendo le disposizioni che attualmente escludono la possibilità di avvalersi di tale facoltà per i soggetti in possesso del requisito autonomo per l'ac-

cesso alla pensione di vecchiaia, nonché non consentono di utilizzare tale istituto per l'accesso alla pensione anticipata;

osservato, tuttavia, che la facoltà non si estende ai professionisti iscritti alle casse professionali, nonché alle lavoratrici che rientrano nel regime sperimentale relativo alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, alle quali non è concesso di cumulare i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre gestioni con quelli versati nella gestione separata;

giudicato apprezzabile il riconoscimento, da parte dell'articolo 30, di requisiti agevolati per l'accesso al pensionamento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i lavoratori precoci appartenenti a specifiche categorie indicate dalla norma, sostanzialmente coincidenti con quelle dei beneficiari dell'APE sociale;

valutati positivamente gli interventi previsti dall'articolo 31, che intendono rendere più agevole l'accesso al pensionamento da parte dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, rifinanziando a tal fine il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, più volte ridotto, nell'ambito delle precedenti manovre finanziarie, per finalità di copertura finanziaria;

condivisi i contenuti dell'articolo 32, che rafforza le previsioni introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di detrazioni d'imposta per i redditi da pensione, estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già riconosciute ai soggetti di età superiore;

osservato che l'articolo 33 reca l'ottavo provvedimento di salvaguardia dei lavoratori rispetto all'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che dai dati riportati nella relazione tecnica che correda il provvedimento si evince che i limiti programmati di spesa, rideterminati a seguito del monitoraggio effettuato, con riferimento alle sette precedenti salvaguardie, ammontano a 9.269,1 milioni di euro per un limite numerico programmato di 137.095 soggetti, a fronte di una spesa a suo tempo programmata, nell'ambito della legge di stabilità 2016, per i medesimi provvedimenti di salvaguardia, pari a circa 11.433 milioni di euro per un totale di 172.466 soggetti;

considerato che tali dati rappresentano una ulteriore conferma della tendenziale sovrastima delle previsioni, effettuate in occasione dell'approvazione dei provvedimenti di salvaguardia, con riferimento tanto alle spese quanto alle platee dei possibili beneficiari;

evidenziato che, anche grazie a tale sovrastima, gli oneri derivanti dal nuovo provvedimento di salvaguardia sono ampiamente inferiori alle economie riscontrate nell'ambito dei precedenti interventi in materia;

segnalata, quindi, l'esigenza che, anche a fronte dei risparmi riscontrati in sede di attuazione dei precedenti interventi di salvaguardia e destinati, nell'ambito del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, vengano introdotte opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni dell'articolo 33, in modo da poter chiudere definitivamente il percorso volto a contenere gli effetti negativi del brusco innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento disposto dal decreto-legge n. 201 del 2011;

rilevata la necessità di dare seguito alle previsioni dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al monitoraggio in ordine all'attuazione della sperimentazione relativa alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, al fine di destinare le risorse non utilizzate alla prosecuzione della medesima sperimentazione;

considerata l'opportunità di destinare nell'anno 2017 una quota delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione a interventi urgenti in materia di politiche del lavoro, anche in considerazione del già richiamato rifinanziamento del Fondo, disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016;

valutata l'esigenza di costituire uno specifico fondo per promuovere la realizzazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, che saranno previste nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

apprezzata la circostanza che il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha stabilito che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, in presenza di specifici requisiti, possa essere incrementata di un mese, precisando che in ogni caso, che essa non può superare il limite massimo di quattro mesi;

ritenuto che tale ampliamento delle tutele debba essere garantito anche nell'anno 2017 con riferimento al settore turistico e a quello termale, considerando le peculiarità dell'occupazione in tali settori produttivi;

segnalata la necessità, con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di

cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

ritenuto opportuno estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

condivisi i contenuti dell'articolo 48, comma 2, che proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016, con una durata di due giorni, fruibili anche in via non continuativa, in linea con quanto già disposto dalla legge di stabilità 2016;

rilevata l'opportunità di estendere la portata di tale ultima disposizione, prevedendo un congedo obbligatorio di cinque giorni, al fine di promuovere lo sviluppo di modelli comportamentali che garantiscano una maggiore partecipazione dei padri nei lavori di cura dei figli;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 49, che, ai commi 2 e 3, dispone la proroga per il 2017 e il 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento degli oneri della rete pubblica dei servizi dell'infanzia o dei servizi privati accreditati in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, nel limite di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per le lavoratrici dipendenti e nel limite di 10 milioni di euro annui per i medesimi anni per le lavoratrici autonome o imprenditrici;

osservato che l'articolo 52, comma 2, prevede l'istituzione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione aggiuntiva di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018, in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dalla legge di stabilità 2016 e i miglioramenti economici del personale non contrattualizzato, assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, l'attuazione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché sull'assegno straordinario del personale militare, affidando la ripartizione del fondo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

apprezzata la previsione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), di un rifinanziamento per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del capitolo 3550 relativo al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, i cui stanziamenti sono, quindi, complessivamente pari a 1 miliardo e 30 milioni di euro nell'anno 2017 e a 1 miliardo e 554 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, annesso e allegato I), si era segnalata l'esigenza che, in linea con l'impegno contenuto nella Nota relativo alla previsione di risorse aggiuntive per il piano di contrasto alla povertà, nel quadro della manovra di bilancio fosse definito un percorso per la progressiva definizione delle risorse desti-

nate nei prossimi anni di una misura nazionale di contrasto della povertà, che ne garantisca la portata universalistica;

auspicato che tale percorso di progressivo incremento degli stanziamenti possa ulteriormente consolidarsi anche nel corso delle prossime manovre di bilancio, al fine di estendere gli interventi finanziari destinati al sostegno dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà;

raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

si individuino misure che, in vista della piena attuazione del riordino delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, assicurino la funzionalità dei centri per l'impiego, garantendo un'adeguata valorizzazione delle professionalità presenti in tali strutture e il mantenimento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento al personale impiegato con contratti di collaborazione o con contratti a tempo determinato.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 25.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo articolo, comma 21, sopprimere l'ultimo periodo;

b) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA).

1. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui agli articoli 25 e 27 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima aggiungere le seguenti: , alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni aggiungere le seguenti: ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività artigianale con chiusura della partita IVA, cancellazione dall'Albo e dal registro delle imprese artigiane e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Al comma 14, lettera d), sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 35 anni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: a tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa;

b) al comma 21, primo periodo:

1) sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro;

2) *sostituire le parole*: 609 milioni di euro *con le seguenti*: 659 milioni di euro;

3) *sostituire le parole*: 647 milioni di euro *con le seguenti*: 697 milioni di euro;

4) *sostituire le parole*: 462 milioni di euro *con le seguenti*: 512 milioni di euro;

5) *sostituire le parole*: 280 milioni di euro *con le seguenti*: 330 milioni di euro;

6) *sostituire le parole*: 83 milioni di euro *con le seguenti*: 133 milioni di euro;

7) *sostituire le parole*: 8 milioni di euro *con le seguenti*: 58 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti*: 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per i lavoratori delle lavorazioni dell'amianto, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco dell'intera vita lavorativa;

Conseguentemente, all'Allegato C di cui al comma 14, lettera d), dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:

N. Lavoratori marittimi;

O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;

P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

R. Operai agricoli;

S. Stuntman;

T. Operai occupati in attività di stam-paggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;

U. Operatori socio sanitari;

V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.

Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine, le parole: per gli operai del settore dell'edilizia e delle costruzioni, il suddetto periodo minimo di attività si intende maturato, anche in via non continuativa, nell'arco degli ultimi 12 anni;

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni *con le seguenti*: 280 milioni.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: « e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, » e

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dal comma 10 del medesimo articolo 24 aggiungere le seguenti: o sia in possesso dei requisiti contributivi e anagrafici previsti dall'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

ART. 31.

Al comma 3, dopo le parole: attuazione del presente articolo aggiungere le seguenti: nonché ai fini di una puntuale specifica delle mansioni di cui alla tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, per le quali è previsto l'accesso anticipato al pensionamento e al fine di semplificare la documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche di sistemazione logistica e di supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 290 milioni di euro per l'anno 2017, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

ART. 33.

Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato, senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità,;

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere le seguenti: e al coniuge.

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro

domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016 »;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Esonero dal contributo di licenziamento).

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole « Per il periodo 2013-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Interventi in materia di politiche del lavoro).

1. A carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, ai seguenti interventi:

a) il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'interconnessione dei sistemi informativi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro attraverso l'implementazione di una infrastruttura tecnologica denominata « Nodo di coordinamento nazionale », che garantisce l'interconnessione delle banche dati in materia di lavoro e i flussi informativi con altri soggetti istituzionali, secondo le

regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di implementare il « Nodo di coordinamento nazionale » è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con incremento degli appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per consentire all'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di svolgere le proprie funzioni istituzionali, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2017;

d) il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017;

e) gli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 e, a tal fine, è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. All'articolo 32, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo le parole: « sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 » sono inserite le seguenti: « e di 27 milioni di euro per l'anno 2017 »;

f) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, le parole: « euro 15 milioni annui » sono sostituite dalle seguenti « euro 30 milioni annui »;

g) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del

call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere).

1. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Durata delle prestazioni della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali).

1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese, a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

(Proroga DIS-COLL).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2017, 276 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

ART. 42.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un nu-

mero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 6, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.

6. Il beneficio contributivo di cui al comma 5 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2017, di 5 milioni di euro per l'anno

2018, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2021 e di 580 mila euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 288,26 milioni di euro per l'anno 2019, di 288,65 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,15 milioni di euro per l'anno 2021 e di 299,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

ART. 48.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: cinque giorni;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: in 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 20 milioni,.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: « L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. »

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

ART. 74.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R. F.A.-Istituto per la riabilitazione e la formazione ANIMIL Onlus nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 1.500.000;
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Giovanni MONCHIERO)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)**

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4127-bis Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento, per quanto riguarda le politiche sociali, per la previsione di una serie di misure a sostegno della natalità e della genitorialità;

evidenziato, con specifico riferimento alle singole disposizioni recanti tali mi-

sure, che l'articolo 47, nel demandare a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, non stabilisce alcun termine per l'emanazione di tale decreto;

rilevato, inoltre, che l'articolo 48, comma 1, e l'articolo 49, comma 1, prevedono, rispettivamente, l'erogazione di un premio di 800 euro alla nascita o all'adozione di un minore e un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, senza che tale erogazione sia subordinata a specifici requisiti reddituali;

segnalato, poi, che il suddetto premio alla nascita, in assenza di previsioni in senso contrario, è cumulabile senza alcun limite con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto *bonus bebé*);

rilevato, per quanto concerne le disposizioni afferenti alla materia della salute, che l'articolo 19, nel prevedere l'istituzione della Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca « *Human Technopole* », non prevede alcun coinvolgimento del Ministero della salute, come invece richiederebbero le finalità e le attribuzioni della predetta Fondazione;

espressi dubbi rispetto al comma 7 dell'articolo 58, in quanto non appare chiaro il riferimento al carattere « permanente » della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste dall'articolo medesimo, considerato che tali misure non risultano strutturali bensì definite in via sperimentale per il solo anno 2017;

manifestate perplessità relativamente al comma 9 dell'articolo 58, che rende più stringente l'obbligatorietà dei piani di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, condizionandola alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi pari o superiore al 5 per cento dei medesimi ricavi (il parametro attuale è il 10 per cento) o pari, in valore assoluto, ad almeno 5 milioni di euro (il parametro attuale è di 10 milioni di euro);

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno prevedere un periodo di monitoraggio dei provvedimenti adottati dalle regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge n. 208 del 2015, al fine di verificare l'omogeneità dei criteri adottati nel valutare il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio e di scongiurare il rischio che le strutture interessate compromettano la qualità delle cure erogate pur di raggiungere tale obiettivo;

espresso, altresì, apprezzamento per il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre

lo Stato – che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 ed è stabilito in 115.000 milioni di euro per il 2019 – e per il fatto che l'entità del finanziamento è determinata direttamente dalla legge (articolo 58, comma 10) anziché essere rimessa a successivi accordi tra lo Stato e le regioni, come invece è accaduto in passato;

segnalata l'opportunità di introdurre un meccanismo che consenta l'eventuale trasferimento di risorse tra i due Fondi, previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 59, rispettivamente per l'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, qualora l'importo stanziato per ciascun Fondo non venga interamente utilizzato per l'acquisto dell'una o dell'altra tipologia di medicinale;

rilevato, inoltre, che i pur apprezzabili stanziamenti stabiliti in relazione ai processi di assunzione e di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale (ex articolo 59, comma 13) potrebbero rivelarsi tuttavia insufficienti rispetto all'effettivo fabbisogno della rete ospedaliera, oggettivamente incrementato dall'obbligo di assicurare il rispetto delle normative europee in materia di articolazione dell'orario di lavoro;

considerata l'esigenza di incrementare le risorse volte ad indennizzare i soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie;

tenuto altresì conto dell'opportunità di implementare le risorse del Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale e del Fondo per le non autosufficienze;

fatto presente che i rilievi critici formulati nelle premesse sono stati tradotti in proposte emendative approvate dalla XII Commissione, e allegate alla presente relazione, di cui si raccomanda l'approvazione,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La XII Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , il Ministero della salute.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministro della salute;

b) al comma 8, dopo le parole: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La Fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Al comma 3, sostituire le parole da: approvato con decreto del Presidente del Consiglio fino a: ricerca con le seguenti: approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Criteri di determinazione del computo del patrimonio mobiliare ai fini ISEE per usufruire delle prestazioni e dei servizi alla collettività).

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.

ART. 47.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

ART. 48.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Al comma 2, sostituire le parole: è aumentata a due giorni con le seguenti: è aumentata a tre giorni.

Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: valutato in 20 milioni con le seguenti: valutato in 30 milioni.

ART. 49.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: asili nido pubblici e privati aggiungere le seguenti: , nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche,.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attestante l'iscrizione aggiungere le seguenti: e la frequenza.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il beneficio è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

ART. 58.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: permanente con le seguenti: , per il medesimo anno 2017,

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione riguardante l'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 1, comma 524, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tale relazione dovrà in particolare confrontare, per ogni azienda cui si applica la predetta disposizione, i dati dell'esercizio 2015 con quelli del biennio precedente, nonché i volumi di attività svolti in ciascuna azienda nei medesimi anni.

Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « A decorrere dal 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2018 ».

ART. 59.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS).

Al comma 11, capoverso, comma 11-quater, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: European Medicine Agency (EMA) aggiungere le seguenti: e dell'AIFA;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali d'acquisto predispongono un lotto unico; la base d'asta dell'accordo quadro deve essere il prezzo medio di cessione dei medicinali al Servizio sanitario nazionale.

*Al comma 11, capoverso comma 11-
quater lettera c), sostituire le parole: entro
trenta giorni con le seguenti: entro ses-
santa giorni.*

*Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:*

13-bis. Nell'ambito della cornice finan-
ziaria programmata per il Servizio sani-
tario nazionale in deroga a quanto previ-
sto dall'articolo 1, commi 541-543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di
assicurare la continuità nell'erogazione dei
servizi sanitari in riferimento all'area del-
l'emergenza urgenza e della terapia inten-
siva e del fabbisogno correlato alla rior-
ganizzazione della rete ospedaliera e di
emergenza-urgenza ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nonché
nel rispetto delle disposizioni dell'Unione
europea in materia di articolazione del-
l'orario di lavoro, le regioni e le province
autonome possono indire, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un concorso straordinario per
l'assunzione a tempo indeterminato di
personale del comparto sanità a copertura
del *turn over* nell'area indicata. Il perso-
nale così assunto ha l'obbligo di perma-
nere in tale area per almeno otto anni
dall'atto dell'assunzione.

*Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:*

13-bis. Con accordo da sancire entro il
31 gennaio 2017, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, è disposto, per il triennio
2017-2019, l'obbligo per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale di
procedere alla copertura di posti vacanti
in organico attraverso procedure di mo-
bilità nella misura del 50 per cento dei
posti autorizzati per nuove assunzioni
prima di espletare nuove procedure con-
corsuali.

ART. 74.

*Al comma 1, dopo le parole: versamenti
volontari effettuati aggiungere le seguenti:
eccedenti quanto già previsto dalla nor-
mativa vigente.*

ART. 81.

*Al comma 2, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 170 milioni.*

*Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della salute, missione
Tutela della salute, programma Vigilanza
sugli enti e sicurezza delle cure, apportare
le seguenti variazioni:*

2017

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2018

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

2019

CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000.

*Al comma 2, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 250 milioni.*

*Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della salute, missione
Tutela della salute, programma Vigilanza
sugli enti e sicurezza delle cure, apportare
le seguenti variazioni:*

2017

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, programma Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2018

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2019

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Giovani e sport, programma Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2018

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2019

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

TAB. 4.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di

inclusione attiva apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2018

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2019

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:

2017

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2018

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2019

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Nicodemo Nazzareno OLIVERIO)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-bis)
(per le parti di competenza)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

premesso che:

la priorità per l'Italia è tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, per questo il disegno di legge di bilancio per il 2017 propone un atto di fiducia al Paese spostando pesantemente i finanziamenti sulla leva fiscale attraverso un sistema di incentivi destinato esclusivamente alle imprese che investono e sul supporto alla famiglia e alla fragilità sociale;

in attesa che l'Europa volti pagina passando dall'economia delle restrizioni a un new deal fondato sull'innovazione, sul-

l'economia circolare e sul miglioramento della vita dei propri cittadini, il disegno di legge di bilancio per il 2017 individua tre pilastri per rilanciare lo sviluppo: il riconoscimento del merito, il riconoscimento del bisogno e una visione del futuro fondata sull'innovazione sociale, morale e tecnologica del nostro Paese;

in tale contesto il settore agricolo è la cartina di tornasole di un profondo mutamento del Paese, un settore cresciuto grazie alle politiche lungimiranti volute negli scorsi anni dal Governo e dal Parlamento, che hanno sostenuto non solo i settori in crisi, ma anche il ricambio generazionale e il sostegno all'innovazione, in questo modo il mondo agricolo è diventato centrale nell'economia del nostro Paese e nel rafforzamento del *Made in Italy*;

il settore è, tuttavia, destinato a diventare sempre più protagonista dello

sviluppo tecnologico e sostenibile del nostro Paese, per questo è molto importante che all'interno del Piano Industria 4.0 siano previsti investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare e in particolare l'accesso all'iperammortamento al 250 per cento e al superammortamento per acquisto di tecnologie avanzate; l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, il rilancio e l'estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; il potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare;

a queste misure innovative si unisce il taglio dell'Irpef sui redditi dominicali e agrari per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, una delle operazioni più corpose di sgravio fiscale che l'agricoltura italiana abbia mai conosciuto, un forte incentivo alla crescita e all'investimento che ha l'obiettivo di ridare valore alla terra e al comparto agricolo italiano nel mondo;

considerato che:

il disegno di legge di bilancio per il 2017, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra finanziata, reca un saldo negativo per circa 12 miliardi di euro (0,7 punti percentuali di Pil) reperendo risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare pari a 33,3 miliardi;

quanto alla composizione della manovra, sul piano delle entrate, il disegno di legge prevede, per il 2017, una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (c.d. clausola di salvaguardia), mentre, per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi espansivi determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi;

ricordato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi

pari importo (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;

preso dunque atto favorevolmente che, coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita, così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di bilancio per il 2017 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi e mediante politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

osservato che:

la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e in favore delle famiglie;

importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del paese, che viene tutelato e valorizzato come motore del suo sviluppo, oltre che per il finanziamento di interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico;

rilevanti interventi sono configurati anche in relazione all'emergenza sismica, per la quale sono stanziati risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite e per la ripresa economica nei territori interessati, che si vanno ad aggiungere a quelle contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) ed a quelle contenute nel decreto-legge, in via di pubblicazione, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che contiene specifiche misure

destinate a sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche ed, in particolare, i settori del latte, della carne bovina, dei settori ovicaprino e suinicolo;

rilevato che, per i profili di competenza della XIII Commissione:

il settore agricolo – cui il disegno di legge di bilancio affida un ruolo di primo piano – beneficia ampiamente dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica una serie di interventi di natura fiscale ed economica particolarmente favorevoli per le imprese del settore e che dovrebbero permettere di liberare nuove risorse finanziarie da utilizzare per la crescita economica;

a tale riguardo, il disegno di legge prevede due misure interamente destinate al mondo agricolo e molto attese dagli operatori del settore: l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – disposta all'articolo 11, che non a caso è inserito nel Capo I del Titolo II, recante *Interventi fiscali per la crescita* – e il riconoscimento di un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) oltre ad uno sgravio contributivo per un ulteriore biennio (nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 (articolo 46);

ricordato, in relazione alla misura contenuta all'articolo 11 e a testimonianza del ruolo di primo piano giocato dal comparto primario nell'ambito delle politiche legislative poste in essere nella presente legislatura, che esso ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale, ribadito dal Governo con la disposizione in esame, già nel corrente

anno finanziario con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento;

valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo, ed in particolare:

il riconoscimento per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014 ed esteso anche alle strutture che svolgono attività agriturismo (articolo 2, commi da 3 a 6);

la proroga delle misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e l'istituzione di una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0) (articolo 3);

la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini) (articolo 13);

le nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative (articolo 15);

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21);

la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva (articolo 69);

il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e la soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014, con una disposizione di portata generale della quale beneficino tutti i comparti (articolo 85);

valutate con estremo favore le misure contenute nel disegno di legge in favore degli investimenti e apprezzata, in particolare la grande attenzione riservata dal Governo rispetto al fenomeno delle start-up innovative, ma rilevata l'opportunità che si introducano disposizioni specificamente destinate alle start-up innovative agricole;

altro settore in particolare difficoltà è il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni. A tal fine risulta fondamentale assicurare adeguate risorse al Programma nazionale triennale della pesca affinché possa essere assicurata una politica a favore dell'incremento della redditività delle attività d'impresa, con la salvaguardia dell'occupazione e della coesione territoriale delle realtà costiere;

considerato, in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana, che occorre prestare particolare attenzione al settore, anche attraverso la riproposizione della misura – inserita nel corso dell'esame in sede parlamentare – già contenuta all'articolo 1, comma 908 della legge di stabilità per il 2016, che ha consentito di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7 per cento e all'8 per cento);

ritenuto, altresì, che il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni

dimensioni sempre più preoccupanti e che occorre garantire adeguate forniture di alimenti ai più bisognosi;

preso atto degli sforzi posti in essere dal Governo nell'attuazione di un intervento complessivo sul settore cerealicolo nazionale e considerata la crisi nella quale la filiera versa anche in considerazione del crollo del prezzo del grano registratosi negli ultimi tempi;

considerata altresì la necessità che, nell'ambito della nuova disciplina delineata dall'articolo 3, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, siano ricompresi espressamente anche i beni materiali strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta;

preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per effetto della riforma delle legge di contabilità (legge n. 163 del 2016),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, provveda la Commissione di merito a prevedere che il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) sia rifinanziato e prorogato al 31 dicembre 2017 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore;

3) provveda la Commissione di merito a prevedere, anche per l'anno 2017, l'aumento della compensazione IVA sulle carni bovine e suine, già previsto, per l'anno in corso, dall'articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016;

4) siano previste risorse aggiuntive, in misura pari ad almeno 10 milioni per l'anno 2017, sul Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

5) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli si preveda un apposito stanziamento a favore del settore cerealicolo nazionale;

6) si provveda ad integrare l'elenco contenuto all'allegato A di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di ricomprendere, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, anche i beni materiali strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e a prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per

interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Conseguentemente:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis Le detrazioni di cui all'art. 16, comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 5.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 15.000.000.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis – All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« m) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti

di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al fine di promuovere la regolizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

ART. 3.

Al comma 2, Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi

computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », dopo la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione), », inserire la seguente: « Sistemi meccatronici e dispositivi per macchine motrici e operatrici, »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », dopo la voce: « sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, », inserire la seguente: « Sistemi sensoristici avanzati per applicazioni finalizzate alla qualità e sostenibilità delle produzioni, »;

c) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, », con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per l'efficientamento energetico, idrico e la riduzione delle emissioni, ».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22

dicembre 2015 n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro » con le seguenti: « 280 milioni di euro ».

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: “93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti” ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro. ».

ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al D. M. 31

dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. ».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 270 milioni ».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 20.000.000 euro.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Fabbricati ad uso abitativo).

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali ».

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro. ».

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 7 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « di fondi precedentemente affittati singolarmente. », sono aggiunte le seguenti: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ».

2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982,

n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 6.000.000;

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Regime IRAP cooperative agricole).

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 295 milioni di euro. ».

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti se-

milavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.

2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 e pertanto sono dispensati, dagli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui *con le seguenti:* è incrementato di 299 milioni annui.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

A partire dal 1° gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella

misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

ART. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. ».

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Cassa Integrazione in deroga per il settore della pesca).

1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 41.000.000 euro.

ART. 46.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:

2017: – 1.419.000;

2018: – 5.115.000;

2019: – 5.214.000.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

«ART. 46-bis.

(Misure per le imprese agricole, colpite da crisi di mercato).

1. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento decennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato

determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il mese di settembre 2016 (1,68 per cento).

2. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.

3. La presenza degli squilibri di cui al comma 1 si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dei suddetti imprenditori rispetto al reddito medio dell'anno precedente.

4. Alla domanda di finanziamento presentata alla banca deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «è incrementato di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

« ART. 46-bis.

“1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia, con procedure semplificate, definite dal Decreto di cui al comma 4.

2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.”

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole ed Agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura.

4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« 3-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:

< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;

< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;

< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;

< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.

b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 299 milioni ».

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

« ART. 46-bis.

(Rifinanziamento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti).

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2017. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 ».

ART. 61.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017. ».

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27

marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro ».

5-*ter*. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.

5-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

5-*quinquies*. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-*quater* sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

5-*sexies*. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-*quater*.

ART. 63.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del SSN, nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli Enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.

ART. 67.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

« ART. 67-bis.

(Misure antielusive e di contrasto all'evazione nel settore della cessione di tartufi).

1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «I produttori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e i raccoglitori di tartufo».

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro.».

3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

TABELLA N. 12

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:

legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 1063

2017: + 5.000.000;
2018: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:

DL n. 113 del 2016, articolo 23-bis

**MISURE FINANZIARIE URGENTI
PER GLI ENTI TERRITORIALI E
IL TERRITORIO**

2017: + 25.000.000;
2017: + 10.000.000;
2018: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 25.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000.

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competi-

tive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, aggiungere, in fine:

DL n. 225 del 2010, articolo 2

2017: 5 milioni;
2018: 5 milioni;
2019: 5 milioni.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5 milioni;
2018: – 5 milioni;
2019: – 5 milioni.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Giampiero GIULIETTI)

RELAZIONE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (4127-*bis*)
(per le parti di competenza)

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 4127-*bis* Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2017 e per il triennio 2017-2019 », per le parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**



17PDL0046770